



| Causa e data                                 | Parti in causa  | Sezione CGUE | Tipo di procedimento | Stato membro di provenienza | Grado di giudizio nazionale                   | Conclusioni Avvocato generale | Note     | Principi richiamati dalla Corte         | Oggetto   |
|--|---|--------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|----------|---|---|
| C-68/18, 7 novembre 2019, ECLI:EU:C:2019:933 | SC Petrotel-Lukoil SA<br>contro<br>Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor | V            | Rinvio pregiudiziale | RO                          | Non ultima istanza (Curtea de Apel București) | M. Szpunar                    | Sentenza | Parità di trattamento - Proporzionalità | Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità<br>Assenza di fatto generatore d'imposta – Consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce tali prodotti |

**Classificazione**

Diritto secondario - Attuazione legislativa del diritto europeo - Dazi Doganali e Accise - Principi

**Questione pregiudiziale**

1) se l'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni o a prassi nazionali che prevedono la tassazione di prodotti energetici consumati all'interno della centrale termoelettrica dello stabilimento in cui tali prodotti energetici sono stati fabbricati.  
2) se l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2003/96, nonché il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni o a prassi nazionali che prevedono, in assenza di presentazione di una domanda, presso le autorità fiscali competenti, volta alla classificazione ai fini dell'accisa di prodotti energetici, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, il cui livello di tassazione non è stato fissato da tale direttiva, l'applicazione dell'aliquota di accisa prevista per il gasolio e il mantenimento di tale aliquota, anche qualora sia stata successivamente ottenuta una decisione di classificazione che equipara tali prodotti all'olio combustibile.

**Dispositivo**

1) L'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni o a prassi nazionali che prevedono la tassazione di prodotti energetici consumati all'interno della centrale termoelettrica dello stabilimento in cui essi sono stati fabbricati, purché tale consumo sia volto a produrre prodotti energetici generando l'energia termica necessaria al processo tecnologico di fabbricazione di detti prodotti. Tale interpretazione non pregiudica l'applicazione, in linea di principio, dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva alla quota di prodotti energetici consumati ai fini della produzione di elettricità.  
2) L'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2003/96 nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni o a prassi nazionali che prevedono, in assenza di presentazione di una domanda, presso le autorità fiscali competenti, volta alla classificazione ai fini dell'accisa di prodotti energetici il cui livello di tassazione non è stato fissato da tale direttiva, l'applicazione dell'aliquota di accisa prevista per il gasolio e il mantenimento di tale aliquota, anche qualora sia stata successivamente ottenuta una decisione di classificazione che equipara tali prodotti all'olio combustibile.

**Nota redazionale**

La Corte di giustizia dell'Unione europea è stata interpellata dalla Corte di appello di Bucarest per fornire la corretta interpretazione di alcune disposizioni contemplate dalla direttiva 2003/96 di riordino del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.  
In forza delle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti, la PLK, soggetto esercente l'attività di fabbricazione di prodotti energetici, poteva ricevere, fabbricare, trasformare, detenere e spedire alcuni di tali prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa. In seguito ad una verifica fiscale, gli ispettori rilevavano, in riferimento ad una particolare tipologia di prodotto semilavorato, l'assenza di domanda di equiparazione ad un prodotto equivalente ai fini della determinazione delle accise. Le autorità emettevano pertanto un avviso di accertamento volto al loro recupero.  
Avverso il citato avviso, la PLK proponeva reclamo all'autorità amministrativa, reclamo respinto nonostante l'intervenuta equiparazione del prodotto in questione all'olio combustibile. Di conseguenza, la PLK proponeva ricorso dinanzi alla Corte di appello di Bucarest la quale sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte lussemburghese.  
Il giudice del rinvio, con la prima questione pregiudiziale, chiede la corretta interpretazione dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96.  
La Corte europea ricorda che, in forza del citato articolo, il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che li produce non è considerato un fatto generatore d'imposta, a prescindere dalle modalità con cui tale consumo avviene. Detta esenzione non può essere estesa automaticamente ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, nonché all'elettricità così prodotta ed utilizzata, a sua volta, nel processo di fabbricazione di prodotti energetici. Siffatta esenzione è però rimessa dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), direttiva citata, alla volontà degli Stati membri.  
La Corte conclude che l'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96 va interpretato nel senso che esso osta a disposizioni o a prassi nazionali che prevedono la tassazione di prodotti energetici consumati all'interno della centrale termoelettrica dello stabilimento in cui sono stati fabbricati, purché tale consumo sia volto alla produzione di prodotti energetici generando l'energia termica necessaria al processo tecnologico di fabbricazione degli stessi.  
Con ulteriori due domande, che i giudici di Lussemburgo hanno riunito, il giudice del rinvio chiede la corretta interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della citata direttiva, alla luce del principio di proporzionalità.  
La Corte sottolinea che lo scopo della direttiva è tassare i prodotti energetici in relazione al loro effettivo utilizzo, tenendo conto, in particolare, della distinzione tra carburanti per motori e combustibili per riscaldamento. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 3, della citata direttiva prevede che i prodotti energetici diversi da quelli per cui è specificato un livello di tassazione, qualora siano messi in vendita, siano utilizzati o destinati ad essere utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, sono tassati, in relazione al loro uso, in ragione dell'aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente. Ne deriva che il potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri ai fini dell'accertamento e della lotta all'evasione non può rimettere in discussione questi principi. Difatti, l'applicazione automatica dell'aliquota di accisa prevista per il gasolio e il mantenimento di tale aliquota in assenza di presentazione di un'apposita domanda di classificazione, oltre ad essere in contrasto con l'articolo 2 poc'anzi citato, viola altresì il principio di proporzionalità, anche qualora sia stata successivamente ottenuta una decisione di classificazione che equipara tali prodotti all'olio combustibile.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN